

## **COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 50/50/2012**

### **SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO**

In data 10 aprile 2009 era notificata alla contribuente la cartella di pagamento n. Omissis, con la quale l'Ufficio procedeva al recupero di complessivi euro 21.758,32 a titolo di omessi versamenti di Ires, Irap e Iva, oltre a sanzioni ed interessi per un importo complessivo pari ad euro 29.983,13 per il periodo di imposta 2005. La società proponeva tempestivo ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, deducendo la nullità della cartella:

a) per mancata emissione dell'avviso bonario, ai sensi dell'art. 6 L. 212 del 2000, e per violazione dell'art. 60 d.p.r. 633 del 1972 nonché dell'art. 36 bis o ter;

B) per mancata sottoscrizione del funzionario responsabile;

C) per carenza di motivazione;

D) per nullità della relata di notifica (data, luogo e consegnatario); E) per mancata allegazione dell'atto richiamato;

F) per l'esecuzione del controllo ex art. 36 bis fuori termine.

Concludeva, quindi, per la declaratoria di nullità della cartella, previa declaratoria della sospensione.

L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio e contestava il ricorso, deducendone l'infondatezza e chiedendone il rigetto. Analoga richiesta proveniva da Equitalia - Esatri, pure costituitasi.

La Commissione Tributaria adita accoglieva il ricorso, a spese compensate. Argomentava che, premesso che nel caso di accertamento, l'art. 60 d.p.r. n. 633 del 1972 stabilisce che "l'ufficio, prima dell'iscrizione a ruolo, invita il contribuente a versare le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso..." e che la disposizione è in linea con l'art. 6 della L. 212/2000 (statuto del contribuente), secondo cui "l'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente...", il fatto che la cartella di pagamento non fosse stata preceduta dell'avviso di notifica cd. "bonario" comportava la nullità della cartella.

Avverso la decisione ha proposto appello l'Ufficio.

Assegnata a questa Commissione Tributaria Regionale, la società contribuente non si è costituita. Fissata la odierna udienza, su richiesta dell'ufficio appellante la controversia è stata trattata in pubblica udienza.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con un unico motivo, l'Ufficio, con l'eccepire come il Collegio nulla abbia motivato in merito alla presunta obbligatorietà dell'avviso di cui all'art. 60 d.p.r. 633 del 72, e della rilevanza, nel caso, dell'art. 6 dello Statuto del Contribuente, osserva come l'art. 6 comma 5 della legge 212 del 2000 prevede l'invio di tale comunicazione solo nel caso in cui l'Amministrazione ritenga che sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

L'appello merita accoglimento.

Come affermato infatti dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, nel caso in esame, in cui non è in discussione il tenore della dichiarazione, ma l'omesso versamento di

quanto dichiarato, la comunicazione preventiva è irrilevante: "sia il d.p.r. 600 del 1973 art. 36 bis comma 3 in materia di tributi diretti, sia il d.p.r. n. 633 del 1972 art. 54 bis comma 3 in materia di Iva, dispongono che debba essere data comunicazione al contribuente del risultato dei controlli automatici, solo quando tale risultato ...è diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione: ipotesi di dichiarazione errata, distinta da quella, cui si riferisce il d.p.r. numero 633 del 1972 articolo 60 comma 6, di imposta regolarmente risultante dalla dichiarazione annuale ma non versata" (Cass. n. 17.396 del 2010). Si aggiunga che è stato ulteriormente precisato che "a norma della legge n. 212 del 2000 art. 6, l'avviso, previa iscrizione a ruolo di un tributo dopo la liquidazione di una dichiarazione, deve essere inviato a pena di nullità nei soli casi in cui sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione e non anche se non risulti l'esistenza di incerte e rilevanti questioni interpretative" (Cass., n.795 del 2011).

Consegue la riforma della decisione impugnata e la declaratoria di legittimità della cartella in contestazione. Gli aspetti di incertezza sulla interpretazione della normativa alla luce del disposto di cui all'art. 6 L. 212 del 2000 giustificano la integrale compensazione delle spese.

#### **P.Q.M.**

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia accoglie l'appello e, in riforma della decisione impugnata, dichiara la legittimità della cartella di pagamento. Spese compensate.